

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 198 DEL 4/10/2016

OGGETTO:

Approvazione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese triennio 2016-2018, ex art. 16 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con il quale si definiscono le competenze del direttore;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

PREMESSO che:

- ormai da diversi anni il legislatore nazionale ha adottato una serie di interventi normativi diretti al contenimento della spesa sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni;
- in tale ambito, l'articolo 16 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, disciplina i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- in particolare il comma 4 dispone che *"(...) le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari."*

- il successivo comma 5 precisa che *"(...) in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente (...) possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2009. (...). Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo"*;
- il comma 6 dispone inoltre che i piani adottati dalle amministrazioni pubbliche sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative;
- il termine del 31 marzo di ciascun anno per l'adozione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese, indicato al quarto comma dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011, risulta essere un termine ordinatorio e non perentorio. Sul punto, tra l'altro, si è pronunciata la Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti nella propria deliberazione n. 398/2012. Da ciò ne consegue la possibilità - come nel caso del presente provvedimento - di adottare il piano anche oltre tale termine, senza che ciò incida sulla legittimità e sull'efficacia dello stesso;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che, in merito all'utilizzo soggettivo annuale di quota parte dei risparmi legati ai piani di razionalizzazione per la contrattazione integrativa, i richiami del legislatore a varie fattispecie di spesa (ad es.: riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento, appalti di servizio, ecc.), non faccia riferimento alle singole strutture e/o dipendenti eventualmente coinvolti, quanto alla generalità dell'Amministrazione intesa nel suo complesso, con la conseguenza che *"(...) le eventuali economie aggiuntive realizzate da destinare alla contrattazione integrativa (fino al 50% del totale) vanno quindi riferite alla generalità dei dipendenti, a prescindere da chi abbia concretamente svolto l'attività indicata nel piano di razionalizzazione (...)"* (MEF, RGS, Igop, Parere reso alla Provincia di Prato il 24.4.2013). Da un punto di vista temporale, si legge nel medesimo parere fornito dal Ministero, *"(...) i risparmi aggiuntivi di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 possono essere destinati - a titolo di risorsa variabile e non consolidabile - unicamente alla contrattazione integrativa dell'anno successivo a quello in cui i risparmi stessi sono stati effettivamente realizzati (...)"*;
- per quanto concerne invece il riferimento al 50% di fondi da destinarsi alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 va preso atto che l'art. 6, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141, ha disposto il rinvio della differenziazione retributiva per fasce alla tornata di contrattazione successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009, con l'effetto di rendere utilizzabile, fino ad allora, la suddetta quota di risparmi sempre ai fini della differenziazione retributiva, ancorché non in fasce. Ne consegue che i risparmi effettivamente realizzati nell'anno 2016, certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti, potranno integrare la parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale da costituirsi per l'anno 2017, in un contesto - si ricorda - che vede le retribuzioni tabellari dei dipendenti di fatto totalmente bloccate dal 2010 per espressa disposizione normativa statale;

- in relazione alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale, soggetto prima alle limitazioni ed ai tetti di cui all'art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivamente ai limiti ed alle riduzioni stabiliti dall'art. 1 comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'interpretazione ormai consolidata data alla norma (MEF, RGS, Circolare n. 15 del 30.4.2014; Sezione regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti deliberazione n. 532/2012 e, su tutte, Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella pronuncia n. 2/2013) porta ad una esclusione delle economie derivanti dai piani di razionalizzazione dai limiti gravanti sul fondo, potendosi pertanto operare in deroga al tetto di spesa previsto dalla disposizione in questione;
- gli emolumenti derivanti dall'incremento annuale del fondo nella sua parte variabile che, si è visto, possono essere aggiuntivi rispetto ai tetti di spesa fissati dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, e successivamente ai limiti ed alle riduzioni stabiliti dall'art. 1 comma 236 della L. 208/2015, rientrano comunque a pieno titolo nel concetto di spesa per il personale, soggetta al contenimento previsto dall'art. 1, commi da 557 a 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m. e i. (il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto con l'art. 3, comma 5-bis, l'introduzione del comma 557-quater all'art. 1. Il Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 ha disposto con l'art. 16, comma 1, l'abrogazione della lettera a) del comma 557 dell'art. 1);
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottolineato come le economie connesse alle spese per il personale (ma il discorso è sicuramente estendibile a tutte le economie trattate dai piani di razionalizzazione della spesa) possono essere considerate quali risparmi aggiuntivi, rilevanti ai sensi del citato art. 16, solo nel caso eccedano le misure di contenimento già previste a legislazione vigente;
- i risparmi, oltre a dover essere "effettivi" rispetto a spese già cristallizzate nelle poste di bilancio dell'amministrazione, devono avere il carattere della strutturalità, senza portare alla riduzione dei servizi resi alla collettività, così come puntualizzato dalla Corte dei Conti;

CONSIDERATO, altresì, che:

- i Piani di Razionalizzazione sono un'opportunità per le Amministrazioni e non un obbligo di legge, hanno durata triennale e vengono verificati ed aggiornati annualmente, devono indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, possono subire delle modificazioni o integrazioni in corso d'anno ;
- l'obiettivo da conseguire sono le economie di spesa da realizzarsi in termini fisici (servizi resi alla collettività) e finanziari (risparmio delle risorse);
- il raggiungimento degli obiettivi deve potersi misurare con criteri oggettivi;
- le risorse derivanti dai risparmi di spesa aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente saranno utilizzabili solo se, a consuntivo, sarà accertato da parte dei Revisori dei Conti il raggiungimento degli obiettivi fissati per le varie voci di spesa previste nel piano e verranno realizzati i conseguenti risparmi;
- la forma di utilizzo degli eventuali Risparmi accertati sarà materia di contrattazione rimessa alla libera negoziazione tra le parti;

PRESO ATTO che le eventuali economie certificate dai Revisori dei Conti potranno trovare allocazione aggiuntiva nel Fondo delle risorse decentrate, parte variabile ex art. 15 comma 1 lettera k) (risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale), in quanto l'ESU di Verona:

- non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il dissesto finanziario;

- rispetta i limiti del contenimento della spesa, conseguimento del saldo di cui al comma 710 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, legge di stabilità (obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734);

RITENUTO opportuno, in applicazione della normativa richiamata, approvare un Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualificazione della spesa triennio 2016-2018 al fine di poter conseguire un significativo risparmio in termini economici, investire maggiormente sulle funzioni qualificanti dell'Ente e rispondere in maniera più tempestiva alla criticità dell'attuale congiuntura economica;

ESAMINATO il Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa triennio 2016-2018, allegato A e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e stabilito che, annualmente, lo stesso sarà oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento delle previsioni, anche incrementali rispetto a quanto precedentemente ipotizzato (sia a livello di voci precedentemente non incluse nel piano che di risparmi stimati), così come anche il resoconto finale - che determinerà, come si è detto, l'effettivo ammontare delle risorse che potranno essere rese disponibili l'anno successivo sul fondo per la contrattazione integrativa - potrà discostarsi dalle previsioni su cui si basava, senza determinare con ciò la perdita di quelle risorse derivanti da risparmi che fossero stati sottostimati in sede previsionale ma a consuntivo effettivamente conseguiti e certificati;

RITENUTO, in un'ottica virtuosa e precauzionale in tema di spesa per il personale, anche per far fronte a possibili mutamenti interpretativi di quelle che ad oggi sono le disposizioni che regolano, non solo a livello normativo, la determinazione e la gestione del fondo per le risorse da destinare al trattamento accessorio del personale, di riservare al fondo per la contrattazione decentrata solamente una quota parte dei risparmi disponibili che verranno accertati;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i.;

VISTO l'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) e s.m. e i.;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m. e i.;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m. e i.;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. e i.;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114,

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 25.03.2016;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25.03.2016 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2016 – 2018.";

VISTA la disponibilità del bilancio in corso;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m. e i.;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese triennio 2016-2018 dell'ESU di Verona, contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, predisposto ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. e i.;
3. di impegnare ciascun responsabile di Area e Direzione all'attuazione del Piano, per quanto di rispettiva competenza;
4. di prendere atto che gli importi destinabili all'implementazione del fondo per il trattamento accessorio del personale conseguenti al presente provvedimento sono aggiuntivi rispetto ai tetti di spesa fissati dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, e successivamente ai limiti ed alle riduzioni stabiliti dall'art. 1 comma 236 della L. 208/2015, pur rientrando nella complessiva spesa per il personale dell'ente, soggetta al contenimento previsto dall'art. 1, commi da 557 a 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m. e i. (il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto con l'art. 3, comma 5-bis, l'introduzione del comma 557-quater all'art. 1. Il Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 ha disposto con l'art. 16, comma 1, l'abrogazione della lettera a) del comma 557 dell'art. 1);
5. di informare le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, disponendo che le fasi di destinazione delle risorse effettivamente rese disponibili dall'Amministrazione seguiranno il procedimento previsto per la contrattazione decentrata dai vigenti C.C.N.L., nel rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato, in particolare, dal D.Lgs n. 150/2009 e s.m. e i.;
6. di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri - Area Risorse Umane dell'ESU di Verona.
7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.

AREA RISORSE UMANE

(Stefano Tomelleri)

IL DIRETTORE

(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto ☐ R / ☐ C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

ESU DI VERONA

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

2016 - 2018

FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

La normativa relativa alla razionalizzazione delle spese di funzionamento ha preso avvio con la Legge Finanziaria 2008. In particolare, i commi da 594 a 599 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno introdotto alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni individuando i beni oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:

- dotazioni strumentali, anche informatiche;
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- apparecchiature di telefonia mobile.

Si sono consolidate così le misure già adottate proprio nell'ottica di un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici, agendo anche a livello organizzativo in maniera tale da poter dare risposte adeguate alle esigenze dell'utenza in un contesto di contenimento dei costi.

In seguito, il tema della razionalizzazione della spesa, è stato ripreso dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 ed in particolare dall'art.16 comma 4 che ha previsto la facoltà per le amministrazioni pubbliche di adottare piani triennali di:

- razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- riordino e ristrutturazione amministrativa;
- semplificazione e digitalizzazione;
- riduzione dei costi della politica e di funzionamento (compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche).

Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Il successivo comma 5 stabilisce inoltre che, in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 %, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 % destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

I risparmi conseguiti sono utilizzabili solo se, a consuntivo, è accertato, per ogni anno, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e vengono realizzati i conseguenti risparmi. I risparmi devono essere certificati dai Revisori dei Conti.

Considerato che:

- la normativa in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa delle Pubbliche Amministrazioni prevede che quota parte delle eventuali economie derivanti dalla riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture organizzative e dalla revisione dei processi lavorativi possono essere utilizzate per finanziare, in sede di contrattazione integrativa decentrata, il trattamento accessorio del personale dipendente.
- le Pubbliche Amministrazioni possono adottare ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, indicando ipotesi di ristrutturazione dei servizi o di razionalizzazione dei processi capaci di offrire, da un lato, i medesimi servizi con minor impiego di personale, dall'altro, un più elevato livello di servizi a parità di personale, generando economie, per effetto dell'incremento di produttività, all'interno del costo del lavoro, giustificando in questo modo il parziale reimpiego delle stesse (fino al 50%) a scopo compensativo nell'ambito del trattamento accessorio.
- le economie potranno essere utilizzate ai fini incentivanti solo previa verifica del rispetto delle seguenti condizioni:
 - riduzione della spesa di personale rispetto a quella media del triennio 2011 -2012 - 2013;
 - rispetto dei limiti del contenimento della spesa, ora conseguimento del saldo di cui al comma 710 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, legge di stabilità (obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734).

Al fine di pervenire ad una riduzione della spesa, pertanto, viene individuato ed elaborato prioritariamente il seguente intervento che si intende realizzare nel corso del triennio 2016 - 2018:

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO "ACCOMMODATION STUDENT ESU"

Obiettivo del risparmio: eliminazione costi relativi al ricorso a ditte esterne, massimizzando utilizzo di personale interno.

AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO	L'Amministrazione favorisce la razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed il maggior utilizzo delle proprie risorse umane gestendo internamente il servizio "Accommodation Student ESU (Alloggi privati a canone agevolato)" per la messa a disposizione di alloggi privati in locazione transitoria, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, sostituendo integralmente l'acquisizione del medesimo servizio da soggetto esterno. Sino all'esercizio 2015 il servizio per la messa a disposizione di alloggi privati in locazione transitoria, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 veniva acquisito da un fornitore esterno, con costi pari ad € 38.184,78 (IVA compresa) ad esercizio finanziario.
VANTAGGI PER L'ENTE	La gestione del servizio, con organizzazione, strumentale e personale, interna consente di cancellare integralmente la spesa di acquisizione del medesimo servizio da fornitore esterno all'amministrazione. Conseguentemente i minori costi a carico dell'amministrazione sono quantificati per il triennio 2016 - 2018 in € 38.184,78 (IVA compresa) ad esercizio
ECONOMIE E LORO UTILIZZO	€ 38.184,78 per il 2016 con estensione agli anni interessati dal Piano di razionalizzazione, salvo verifica dell'effettivo risparmio.
	L'economia massima utilizzabile è pari alla metà di 38.184,78 ovvero, per il 2016, € 19.092,39. Il 40% dei risparmi effettivamente conseguiti viene destinato al Finanziamento della contrattazione integrativa, ad incrementare il budget per remunerare la produttività "selettiva". L'erogazione degli incentivi è annuale, a conclusione del processo di valutazione, previa attestazione dei risparmi di spesa attesi da parte del Servizio Finanziario, certificata dal Collegio dei Revisori.
INDICATORI	Spesa appalto anno 2015: € 38.184,78
	Spesa ipotetica preventivata 2016 € 0
	Risparmio preventivato € 38.184,78

CERTIFICAZIONE DEL GRADO DI REALIZZAZIONE ANNUALE DEL PIANO ANNO 2016

Il giorno del mese di dell'anno 2017, alle ore
si è riunito il Collegio dei Revisori, composto da:

.....

Per esaminare i risultati ottenuti nel 2016 dal Piano di Razionalizzazione riguardante la riorganizzazione del servizio "Accommodation Student ESU (Alloggi privati a canone agevolato)" per la messa a disposizione di alloggi privati in locazione transitoria, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431

Per esaminare i risultati ottenuti nel 2016 dal Piano di Razionalizzazione riguardante la riorganizzazione del servizio

Il Collegio procede al confronto tra il preventivo ed il consuntivo degli indicatori fissati per verificare la realizzazione degli obiettivi del piano per l'anno 2016, giungendo alle seguenti conclusioni:

	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Risparmio	Valutazione in %
Costi Servizio per la messa a disposizione di alloggi privati in locazione transitoria, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431	€	€	€	%

In conclusione il Collegio dei Revisori certifica che gli obiettivi previsti dal Piano riguardante la riorganizzazione del servizio per l'anno 2016, sono stati raggiunti nella misura del %. Pertanto si può procedere all'erogazione degli incentivi secondo le modalità indicate nel Piano.